

**REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N 437 del 24.10.2017

Oggetto: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale pari al 88,88%, Sig.ra Di Blasi Rossella, Assistente Amministrativo – Cat. C2 , in servizio presso la Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n.263/Gab. del 02/8/2017)

VISTO l'art.90 della legge regionale 3/5/01 n.6, come modificato ed integrato dall'art.94 della legge regionale 16/4/2003, n.4 e dell'art.35 della legge regionale 31/5/2004 n.9, e di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA - Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA SICILIA adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 165/GAB del 01/06/2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 dell'08 Luglio 2005, parte I dell'08 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.6.2005 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della Pianta Organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente – ARPA SICILIA, ex art. 90 L.R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la nota prot. 60527 del 17.10.2017 con la quale la Sig.ra Di Blasi Rossella chiede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

APPURATO CHE nella superiore nota è allegata l'istanza di trasformazione a firma della Sig.ra Di Blasi Rossella la quale richiede il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale con prestazioni di lavoro pari al 88,88% per un totale di 32 ore/settimana, con decorrenza immediata o comunque entro i termini previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 23 comma 1 lett. b) del CCNL 7.4.1999 che prevede la trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati;

CHE il comma 2 dell'art. 23 del CCNL 7.4.1999 prevede che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time avvenga automaticamente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda;

DATO ATTO che sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale nelle PP.AA. è intervenuto l'art. 73 del D.L. 112 del 2008, convertito in Legge n. 133/2008/, che ha modificato gli artt. 58 e 59 della legge 662/1996, in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

DATO ATTO che in base alla superiore normativa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time costituisce espressione di una facoltà dell'Amministrazione e non più un diritto del dipendente;

DATO ATTO che l'istanza non rientra nella casistica di cui all'art. 12 – bis del D.L.vo 61/2000 e che pertanto la concessione della trasformazione rientra nella facoltà dell'Amministrazione;



VISTO l'art. 24 del CCNL 7.4.1999 come modificato dall' art. 34 CCNL 20.9.2001 "orario del rapporto di lavoro a tempo parziale" che prevede che *"In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può concordare con l'azienda o ente ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all'art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL del 7 aprile 1999, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall'azienda o ente avviene con il consenso scritto dell'interessato."*

DATO ATTO altresì che l'art. 35 del CCNL 20.9.2001 prevede che *"Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria calcolata sulle voci di cui all'art. 37 comma 2 lett. b) maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario."*

Quanto sopra premesso;

DECRETO


Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono qui richiamate:

1. Di concedere la trasformazione del rapporto di lavoro della Sig.ra Di Blasi Rossella da tempo pieno a part-time al 88,88%, di tipo orizzontale per un totale di 32 ore settimanali, con decorrenza 01.11.2017;
2. Inserire il presente provvedimento nel fascicolo personale dell'interessato;
3. Disporre la notifica del presente atto alla SA4.1, alla SA4.2, alla SA3, nonché all'interessata.
4. Disporre, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale del Territorio e Ambiente, per l'esercizio dei compiti di vigilanza di cui al comma 2 dell'art. 90 L.R. 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Visto di regolarità amministrativa

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Pietro Testai)



Il Direttore Generale

(Dott. Francesco Carmelo Mazzana)

